



# GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 4 L.R. 77/99): \_\_\_\_\_

DIPARTIMENTO RISORSE, ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E RIVOLUZIONE PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: BILANCIO

UFFICIO: BILANCIO PREVENTIVO E POLITICHE DEL CREDITO

Seduta del 28 MAR. 2015 Deliberazione N. 239

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di 28 MAR. 2015  
negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente  
Sig. LUCIANO D'ALFONSO

con l'intervento dei componenti:

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 1. <u>DI MATTEO</u> | 6. <u>PAOLUCCI</u> |
| 2. <u>LOLLI</u>     | 7. <u>PEPE</u>     |
| 3. _____            | 8. _____           |
| 4. <u>MAZZOCCA</u>  | 9. <u>SCLOCCO</u>  |
| 5. _____            | 10. _____          |

Svolge le funzioni di Segretario Franco La Civita

## OGGETTO

*Patto di stabilità regionalizzato: Articolo 1, commi 480 e segg. della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e s.m.i. Approvazione schema di disciplinare recante criteri di virtuosità e modalità operative per la ripartizione degli spazi finanziari agli enti locali della Regione Abruzzo.*

LA GIUNTA REGIONALE

### PREMESSO CHE:

- a decorrere dall'annualità 2015, ai sensi dell'articolo 1 comma 479 legge 23 dicembre 2014 n.190, (Legge di Stabilità 2015), in materia di patto di stabilità territoriale, cessano di avere efficacia le disposizioni normative previgenti di cui all'articolo 1 commi 138 e segg. della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
- la normativa di riferimento vigente per l'annualità 2015 in materia di Patto di stabilità territoriale di tipo " verticale ordinario" e " orizzontale", stabilisce:
- ✓ **articolo 1, comma 480, della legge 23 dicembre 2014, n. 190** : "Le regioni di cui al comma 479 possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo,

L'Estensore  
(Marilena Manganaro)  
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio  
(Dott. Luigi Colangelo)  
(firma)


Il Dirigente del Servizio  
(Dott. Carmine Cipollone)  
(firma)

Il Direttore Regionale  
(Dott. Carmine Cipollone)  
(firma)

Il Componente la Giunta  
Dott. Silvio Paolucci  
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta  
F.to Dott. Franco La Civita  
(firma)



Il Presidente della Giunta  
F.to Dott. Luciano D'Alfonso  
(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li \_\_\_\_\_ - 2 APR 2015



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Verifica Atti Presidente e della Giunta  
Regionale, Legislativo,  
e Delegazione di Roma

dei saldi dei restanti enti locali della regione ovvero dell'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa.. omissis”.

- ✓ **articolo 1, comma 481, della legge 23 dicembre 2014, n. 190** “Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 480, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni, entro il 15 aprile, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro il termine perentorio del 30 aprile, le regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica”;
- ✓ **articolo 1, comma 483, della legge 23 dicembre 2014, n. 190** “Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero”;
- ✓ **articolo 1, comma 484, della legge 23 dicembre 2014, n. 190**: “Nel 2015, alle regioni a statuto ordinario... omissis, è attribuito un contributo, nei limiti dell'importo complessivo di 1.000.000.000 di euro, in misura pari all' 83,33 per cento degli spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dal comma 481, ai comuni e alle province ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla presente legge... omissis. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari esclusivamente per pagare i debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 30 giugno 2014”;

**VISTA** la legge regionale 20 gennaio 2015, n. 2, ( Legge di Stabilità Regionale 2015) che, all'articolo 13, dispone che “gli enti locali che hanno acquisito il personale delle ex Comunità Montane, anche in attuazione del procedimento di liquidazione di cui alla legge regionale 9 gennaio 2013” beneficiano prioritariamente di quanto stabilito, dal medesimo articolo 13, circa l'attuazione del patto di stabilità territoriale;

#### **CONSIDERATO:**

- che, al fine di dare applicazione, in conformità alle normativa sopra richiamata, alle disposizioni inerenti l'attuazione del Patto di stabilità territoriale, le Regioni, ai sensi dei citati commi dell'articolo 1 della L. 190/2014, definiscono i criteri di virtuosità e le modalità operative previo confronto con il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL);
- che le regioni devono concludere i procedimenti di attuazione del patto di stabilità territoriale di che trattasi, entro il termine perentorio, fissato dalle norme richiamate in premessa, alla data del 30 aprile c.a., con la comunicazione al MEF degli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;
- che l'attuazione da parte della Regione Abruzzo dei procedimenti inerenti il Patto di stabilità territoriale costituisce una facoltà;
- che, nell'eventualità si disponga, con successivo proprio provvedimento, di attuare i procedimenti de quo e di procedere all'attribuzione, agli enti locali aventi diritto, degli spazi finanziari disponibili, è necessario, ai sensi di legge, che tale attribuzione venga deliberata definendo

prioritariamente i criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali;

**RITENUTO**, per tutto quanto sopra premesso e considerato:

- di procedere all'approvazione dello schema di Disciplinare recante “Criteri di virtuosità e modalità operative” di attuazione del patto di stabilità territoriale, in conformità alle vigenti disposizioni di cui all'articolo 1, commi 480 e segg. della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da sottoporre al Consiglio delle Autonomie Locali ai sensi del comma 481 della legge medesima;
- di poter stabilire, al fine di garantire il rispetto del termine perentorio del 30 aprile 2015 imposto alle Regioni dal richiamato comma 481 della L. 190/2014, in ossequio ai principi di buon andamento dell'azione amministrativa e di efficienza ed efficacia del procedimento, la data del **20 aprile 2015** entro non oltre la quale gli enti locali dovranno far pervenire le richieste di spazi finanziari, in deroga alla prevista scadenza del 15 aprile che costituisce nella fattispecie termine di natura ordinatoria;
- di dover dare atto che l'attuazione del Patto di stabilità territoriale di cui alle premesse disposizioni normative costituisce una facoltà da parte della Regione, da approvare con successivo proprio provvedimento qualora si ravvisino le condizioni finanziarie per l'eventuale cessione di spazi finanziari da parte della Regione a favore degli enti locali;

**DATO ATTO** che il Direttore del Dipartimento Risorse, Organizzazione, Innovazione, Rivoluzione Pubblica Amministrazione e il Dirigente del Servizio Bilancio, hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché sulla legittimità della presente deliberazione;

a seguito di puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;

**UDITO** il Relatore;

#### **DELIBERA**

1. di approvare lo schema di Disciplinare recante “Criteri di virtuosità e modalità operative” e relativi allegati, di attuazione del patto di stabilità territoriale, in conformità alle vigenti disposizioni di cui all'articolo 1, commi 480 e segg. della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da sottoporre al Consiglio delle Autonomie Locali ai sensi del comma 481 della legge medesima;
2. di stabilire la data del **20 aprile 2015** quale termine ultimo e perentorio entro il quale gli enti locali aventi diritto devono far pervenire, esclusivamente tramite invio a mezzo posta elettronica certificata, pena la non ammissibilità al procedimento, le comunicazioni recanti la richiesta di acquisizione di spazi finanziari;
3. di dare atto che l'attuazione del patto di stabilità territoriale di tipo “verticale ordinario” di cui ai commi da 480 a 486 dell'articolo 1 della citata L.190/2014, costituisce una facoltà da parte della Regione, da approvare con successivo proprio provvedimento qualora si ravvisino le condizioni finanziarie per l'eventuale cessione e per quali importi degli spazi finanziari da parte della Regione a favore degli enti locali;
4. di incaricare il Servizio Bilancio del Dipartimento Risorse, Organizzazione, Innovazione, Rivoluzione Pubblica Amministrazione, a trasmettere il presente provvedimento al Consiglio delle Autonomie Locali e ad adottare gli atti e i provvedimenti necessari per la realizzazione di quanto previsto nel presente provvedimento.

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione  
n. **239** del **28 MAR. 2015**  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Franco La Civita)



*Regione Abruzzo - Giunta Regionale*  
*Assessorato Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive*

## SCHEMA DI DISCIPLINARE

**Patto di stabilità regionale per l'annualità 2015**  
(Articolo 1, commi da 480 a 486, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

“CRITERI DI VIRTUOSITA' E MODALITA' OPERATIVE”



## Riferimenti Normativi

- ✓ legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), articolo 1, commi da 480 a 486;
- ✓ legge regionale 20 gennaio 2015, n.2 articolo 13 ( Legge Finanziaria Regionale 2015);

## Articolo 1 - Ambito di Applicazione

Il presente Disciplinare, in attuazione delle disposizioni di cui alla normativa di riferimento vigente, definisce i criteri di virtuosità e le modalità operative per l'attuazione dei procedimenti di ripartizione degli spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti dalla Regione Abruzzo o dagli enti locali ad essa appartenenti, a favore degli enti locali che ne fanno richiesta

A tal fine si definiscono operativamente le seguenti tipologie di procedimenti:

1. **“Patto di stabilità regionale di tipo verticale”** secondo cui, fino a concorrenza della disponibilità di spazi finanziari concessi dalla Regione e in conformità alle richiamate disposizioni di legge, vengono rideterminati i saldi obiettivi di patto di stabilità interno degli enti locali che ne fanno richiesta, attribuendo loro, in applicazione dei criteri di virtuosità e modalità operative definite dal presente Disciplinare, spazi finanziari da utilizzare per le finalità di spesa prescritte dalla normativa vigente;
2. **“ Patto di stabilità regionale di tipo orizzontale”**, secondo cui, fino a concorrenza della disponibilità di spazi finanziari concessi dagli enti locali e in conformità alle richiamate disposizioni di legge, vengono rideterminati i saldi obiettivo di patto di stabilità interno degli enti locali che ne fanno richiesta, attribuendo loro spazi finanziari, in applicazione dei criteri di virtuosità e modalità operative definite dal presente Disciplinare, da utilizzare per le finalità di spesa prescritte dalla normativa vigente;

## Articolo 2 - Enti Destinatari

Sono destinatari delle disposizioni del presente atto gli enti locali della Regione Abruzzo assoggettati, secondo la vigente disciplina in materia, alle regole del Patto di stabilità interno per l'anno 2015.

## Articolo 3 - Condizioni di ammissibilità ai benefici del Patto di stabilità regionale.

Saranno ammessi a partecipare alle procedure di attribuzione dei maggiori spazi finanziari in attuazione dei procedimenti di cui all'articolo 1, i soggetti di cui all'articolo 2 che hanno rispettato il Patto di Stabilità interno 2014 e per i quali non sussistono le seguenti cause di esclusione:



- a) trasmissione della richiesta di attribuzione degli spazi finanziari oltre il termine perentorio e/o in difformità sostanziale ai contenuti e alle modalità di trasmissione stabiliti al successivo articolo 4;

Il requisito del rispetto del Patto di Stabilità 2014 non opera nei confronti degli enti locali assoggettati per la prima volta nell'annualità 2015 alle regole del Patto di stabilità interno.

#### **Articolo 4 - Contenuto, modalità e tempi di trasmissione delle richieste di attribuzione degli spazi finanziari per l'attuazione del Patto verticale.**

I soggetti di cui all'articolo 2 che intendono avvalersi dei benefici del Patto di stabilità regionale di cui all'articolo 1, possono inoltrare alla Regione Abruzzo apposita istanza, entro e non oltre il termine perentorio **del 20 aprile 2015, sottoscritta dal Sindaco / Presidente dell'ente locale o suo delegato formalmente incaricato, dal Responsabile dei Servizi Finanziari e dal Revisore o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti**, conforme ai contenuti e alle modalità di trasmissione specificati nel **modello allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale**.

#### **Articolo 5 - Criteri di riparto e modalità di determinazione degli spazi finanziari**

La ripartizione degli spazi finanziari in favore degli enti locali che inoltrino l'istanza di cui all'articolo 4, è disposta dalla Regione Abruzzo con proprio atto deliberativo sulla base dei seguenti parametri e pesi:

**Parametro A:** Quota prioritaria, di cui alle disposizioni dell'articolo 13, della L.R. 2/2015, **con peso pari al 10%**, da ripartire secondo il **criterio relativo alle spese sostenute dagli enti locali che hanno acquisito il personale delle Comunità Montane**.

**Parametro B:** Quota ordinaria, **con peso pari al 90%**, da ripartire nei seguenti sub-parametri:

- **Parametro B.1:** criterio relativo ai residui passivi delle spese in conto capitale, determinato con riferimento ai "Residui passivi Titolo II" risultanti dal consuntivo /preconsuntivo 2014, con riferimento esclusivo ai residui provenienti dagli anni 2010/2014, **con peso pari al 70%**;
- **Parametro B.2:** criterio relativo alle spese inderogabili, determinate con riferimento all'importo della quota capitale delle rate di rimborso mutui e prestiti corrisposti nell'esercizio finanziario 2014, limitatamente alla quota a carico dell'ente, con peso pari al 10%;
- **Parametro B.3:** criterio relativo alle spese che incidono positivamente sul sistema economico regionale, determinate dalle spese sostenute nel corso dell'esercizio finanziario 2014, per il cofinanziamento di progetti regionali e comunitari, con peso pari al 10%.

La concreta applicazione dei criteri di riparto ai fini del calcolo della quota di spazi finanziari da attribuire e la declaratoria dei parametri, formano oggetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 del presente disciplinare.



*In coerenza con la ratio della normativa richiamata, l'ammontare degli spazi finanziari attribuibili agli enti locali non può superare, in ogni caso, l'importo, di cui i medesimi necessitano, comunicato nel modello di istanza di cui all'articolo 4 in adesione rispettivamente ai procedimenti di cui all'articolo 1, fermo restando l'entità massima degli spazi finanziari eventualmente concessi dalla Giunta Regionale o messi a disposizione degli enti locali cedenti.*

#### **Articolo 6 - Adempimenti della Regione.**

La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di attuare, con proprio atto deliberativo, i procedimenti di cui all'articolo 1, disponendo l'entità massima degli importi di spazi finanziari attribuibili ai soggetti di cui all'articolo 2 che ne facciano richiesta nelle modalità e con la tempistica stabilite nel presente Disciplinare. Contestualmente delibera la ripartizione di tali importi in applicazione dei parametri e criteri ivi stabiliti. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente di riferimento, l'attuazione dei procedimenti per i quali è prevista la cessione di spazi finanziari da parte della Regione, comporta, per la Regione medesima, un sacrificio, per il medesimo importo degli spazi finanziari concessi, dell'obiettivo del proprio Patto di stabilità interno.

Entro il termine perentorio del **30 aprile 2015**, stabilito dalla vigente normativa, la Regione Abruzzo comunica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Provvede, entro lo stesso termine, alla trasmissione della deliberazione di attuazione dei procedimenti di cui all'articolo 1 agli enti locali beneficiari, all'ANCI e all'UPI.

#### **Articolo 7 - Adempimenti degli enti territoriali.**

Gli enti locali che intendono beneficiare della ripartizione degli spazi finanziari in adesione ai procedimenti di cui all'articolo 1 dovranno inoltrare alla Regione Abruzzo, all'ANCI e all'UPI *le necessarie informazioni in conformità alle prescrizioni della normativa vigente nelle* modalità e secondo la tempistica e la modulistica previste dall'articolo 4 del presente Disciplinare.

Gli enti locali sia titolo di enti cessionari che di enti cedenti gli spazi finanziari in adesione al procedimento di cui al punto 2 dell'articolo 1 (**Patto di stabilità regionale di tipo orizzontale**), accettano, con la sottoscrizione dell'istanza di cui all'articolo 4, la rideterminazione del proprio saldo obiettivo rispettivamente in senso peggiorativo e migliorativo, in egual misura nel biennio successivo fino a concorrenza dell'importo ceduto o acquisito.

#### **Articolo 8 - Modalità di calcolo della rimodulazione degli obiettivi e declaratoria parametri**

**1. La ripartizione della quota prioritaria di cui al "Parametro A" dell'art 5, è determinata mediante applicazione della seguente formula:**



**Spese singolo ente per personale ex CM**  
**Spesa totale per personale ex CM**

Le “Spese del singolo ente per personale ex CM” sono costituite dalle spese sostenute, e/o dovute per l’annualità 2014, per il personale assunto a tempo indeterminato, transitato nei ruoli dell’Ente e proveniente dalle ex Comunità Montane (CM) a decorrere dall’entrata in vigore della legge regionale di riordino delle comunità montane e/o in attuazione dei procedimenti di liquidazione di cui alla L.R. 9 gennaio 2013 n. 1. Tali spese devono essere indicate nel modello di comunicazione di cui all’art 4, come risultanti da contratto e/o dal libro paga dell’ente o da altro tipo di documentazione ufficiale in cui le stesse risultino come già effettuate e/o dovute a titolo di obbligazione perfezionata, in riferimento tassativo alle seguenti voci:

- a) retribuzione tabellare,
- b) retribuzione accessoria
- c) oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente;
- d) irap.

La “Spesa totale per personale ex CM” a denominatore è costituita dalla somma delle “Spese singolo ente per personale ex CM” comunicate dalla totalità degli enti territoriali istanti.

2. **La ripartizione della quota ordinaria di cui al “Parametro B.1”** è determinata mediante applicazione della seguente formula:

$$\frac{\text{Residui passivi Titolo II provenienza anni 2010-2014}}{\text{Residui passivi totali Titolo II provenienza anni 2010-2014}}$$

I residui passivi del Titolo II della spesa considerati al numeratore, il cui ammontare deve essere esplicitamente dichiarato nel modello di comunicazione di cui all’articolo 4, sono costituiti dagli importi dei residui passivi della spesa del Titolo II, esclusivamente riferiti agli interventi di spesa codificati da 01 a 07 o dei corrispondenti macroaggregati di spesa per gli enti che adottano a regime la nuova classificazione di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, provenienti dagli esercizi finanziari 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui all’articolo 36 del D.lgs 118/2011 e per quelli che hanno già definito le operazioni di cui al medesimo decreto di riaccertamento straordinario dei residui contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014, indicano anche gli impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2014, con imputazione all’esercizio 2015 in applicazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata.

La voce considerata al denominatore della formula è determinata dalla sommatoria dei residui sopra esplicitati e comunicati dai singoli enti.

3. **La ripartizione della quota ordinaria di cui al “Parametro B.2”** dell’art. 5, è determinata mediante applicazione della seguente formula:



**Pagamenti per rimborso q.ta capitale 2014 rate di debito a carico enti**

**Totale Pagamenti per rimborso q.ta capitale 2014 rate di debito a carico enti**

La ripartizione è subordinata alla condizione, attestata da parte dell'ente locale di avvenuta riduzione dell'indebitamento residuo a carico dell'ente al termine dell'esercizio 2014 per una quota pari ad almeno il 3% dell'indebitamento dell'ente medesimo risultante al termine dell'esercizio finanziario 2013.

Per indebitamento a carico dell'ente si intende il debito residuo per mutui e prestiti ad esclusivo carico dell'ente locale, al netto di quello relativo ai mutui o alle quote di mutui e prestiti a carico dello Stato e/o della Regione.

I pagamenti della quota capitale delle rate di rimborso mutui e prestiti, corrisposta nel corso del 2014, il cui ammontare deve essere esplicitato nel modello di comunicazione di cui all'articolo 4, è costituito dai mandati di pagamento relativi alla quota capitale delle rate dell'anno 2014 dei mutui e prestiti non assistiti da contribuzione dello Stato, della Regione Abruzzo o di altri Enti delle amministrazioni pubbliche.

La voce considerata al denominatore della formula è costituita dalla somma dei pagamenti della quota capitale a carico dell'ente, dichiarati dai singoli enti che partecipano alla ripartizione di cui al Parametro B.2.

4. La ripartizione della quota ordinaria di cui al "Parametro B.3" dell'art. 5, è determinata mediante applicazione della seguente formula:

**Pagamenti 2014 per cofinanz.to progetti Reg.li e Comunitari**

**Totale pagamenti 2014 per cofinanz.to progetti Reg.li e Comunitari**

I pagamenti indicati a numeratore della formula di cui sopra, il cui ammontare deve essere esplicitamente dichiarato nel modello di comunicazione di cui all'art 4, è pari ai mandati di pagamento emessi nel corso dell'anno 2014 e relativi alle spese correnti e di investimento sostenute per il cofinanziamento di progetti regionali e comunitari. La determinazione degli importi tiene conto della sola quota riferita alla spesa per cofinanziamento dell'esercizio e non alla spesa afferente l'intero progetto.

La voce considerata al denominatore della formula è costituita dalla somma dei pagamenti emessi nel corso dell'anno 2014 e relativi alle spese correnti e di investimento sostenute per il cofinanziamento di progetti regionali e comunitari, dichiarati dai singoli enti che partecipano alla ripartizione di cui al Parametro B.3.

5. E' esclusa, in ogni caso, l'assegnazione di spazi finanziari oltre l'importo richiesto dagli enti nel modello di comunicazione in adesione rispettivamente ai procedimenti di ripartizione degli spazi finanziari di cui all'articolo 1 necessari per il soddisfacimento dei pagamenti nel rispetto dei vincoli di utilizzo previsti dalla normativa nazionale di riferimento, *fermo restando l'entità massima degli spazi finanziari rispettivamente concedibili e stabiliti nel provvedimento di Giunta Regionale di attribuzione degli spazi medesimi.*





A tal fine, si procederà alla determinazione delle rettifiche rispetto all'importo complessivo della ripartizione degli spazi finanziari operata.

#### **Articolo 9 - Criteri di distribuzione delle quote non assegnate.**

Qualora dalle comunicazioni rese ai sensi dell'art 4 non dovesse risultare attribuita l'intera quota riferita rispettivamente ai "Parametri A, B.2, B.3", la relativa quota di spazi finanziari non assegnata in via diretta costituirà incremento della quota ordinaria attribuita relativa al "**Parametro B.1**".

Le quote rettificate ai sensi del punto 5 dell'articolo 8 sono ripartite sulla base del Parametro B.1, escludendo dalla formula i dati relativi agli enti per i quali è stato necessario operare le rettifiche.

Eventuali quote residue risultanti dall'attribuzione di spazi finanziari ai sensi del punto 2 del presente Disciplinare saranno ripartite mediante incremento della quota ordinaria attribuita ex "Parametro B.1".